Pubblicato il 11/12/2018

N. 01179/2018 REG.PROV.CAU. N. 02130/2018 REG.RIC.

📝 logo

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2130 del 2018, proposto da

Comune di San Vito Lo Capo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello, 40;

contro

Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Regione Sicilia - Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Acqua e Rifiuti, Commissario Ad Acta Dott. Cocco Giovanni c/o Comune di San Vito Lo Capo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Ente Acquedotti Siciliani in Liquidazione, Assemblea Territoriale Idrica di Trapani non costituiti in giudizio;

Siciliacque S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Stagno D'Alcontres, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- a) del Decreto Assessoriale n. 78/GAB datato 3 settembre 2018 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana, conosciuto, dal Comune di San Vito Lo Capo, unitamente a nota prot. n. 4556/GAB datata 4 settembre 2018, il 6 settembre 2018, con il quale il dott. Giovanni Cocco è stato nominato Commissario ad acta presso i Comuni di Custonaci e di San Vito Lo Capo, "... con il compito di adottare in via sostitutiva ogni provvedimento necessario e/o utile,, per addivenire alla consegna di reti idriche ed impianti, di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. n. 16/2017, riportati nell'elenco in premessa ai punti A.3, A.12." nonché nella parte in cui (premesse ed artt. 2 e 3), il Comune di San Vito Lo Capo è detto "inadempiente";
- b) della nota prot. n. 4556/GAB datata 4 settembre 2018 e comunicata il 6 settembre 2018 con la quale l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana, ha trasmesso il decreto impugnato sub a) disponendo che "...il Commissario nominato provveda al completamento delle procedure relative alla presa in consegna degli impianti...";
- c) della nota prot. n. 18607 del 4 ottobre 2018, con la quale il Commissario nominato dott. Giovanni Cocco ha comunicato di essersi insediato nella medesima data e del relativo verbale di insediamento;
- d) della nota prot. n. 18613 del 4 ottobre 2018 con la quale il Commissario ad acta dott. Giovanni Cocco ha disposto che "...il Responsabile del 3° settore, predisponga, entro giorni 3 (tre)... proposta di deliberazione..."; "Il Presidente del Consiglio Comunale convochi, nel termine di giorni 2 (due)... il Civico Consesso per l'approvazione, con adunanza da tenersi entro i successivi giorni 3 (tre)"; "I Consiglieri adottino la proposta di deliberazione nel termine di giorni 2 (due) dalla prima adunanza..."; "Il

Sindaco sottoscriva, congiuntamente con il Commissario Liquidatore dell'E.A.S., il verbale di consegna degli impianti, nel termine di giorni 5 (cinque)..." e degli allegati alla stessa (stato di consistenza provvisorio con schema idraulico ed elenco contatori, mai redatti in contraddittorio);

- e) ove occorra e per quanto di ragione, dell'invito formulato dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota prot. n. 2716/Gab. del 28 giugno 2018;
- f) della delibera del Commissario ad acta n. 1 del 30 ottobre 2018, con la quale la gestione degli impianti e delle reti idriche già condotte dall'EAS in liquidazione è stata posta a carico dell'amministrazione comunale;
- g) della nota dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, prot. n. 6226/GAB. del 24 ottobre, richiamata nel corpo della delibera commissariale impugnata sub f) ed allegata alla stessa, con la quale sono stati resi chiarimenti in ordine alla prosecuzione dell'attività commissariale;
- h) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguenziale".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Siciliacque S.p.A., della Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e di Regione Sicilia - Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Acqua e Rifiuti e del Commissario *ad Acta* Dott. Cocco Giovanni c/o Comune di San Vito Lo Capo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto il Decreto presidenziale n. 1038/2018 sulla domanda di provvedimenti cautelari interinali;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che ad un sommario esame, proprio della fase cautelare, il ricorso appare assistito da significativi elementi di fondatezza, considerato che:

- a) i provvedimenti impugnati sono stati emanati sulla base di una norma, art. 4, comma 1, della L.reg. 11.08.2017 n. 16, che, per quanto qui rileva, sembra essere riproduttiva di analoga disposizione (art. 4, comma 7, della L.reg. 11.08.2015 n. 19) già dichiarata incostituzionale (sentenza n. 93/2017 della Corte costituzionale), per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di "ambiente" e "concorrenza" (anche nel settore del servizio idrico), e quindi con riferimento al contrasto delle norme regionali con le disposizioni statali (artt. 147 e 149-bis d.lgs. n. 152/2006) che enunciano il principio della unicità della gestione del servizio idrico per ciascun ambito territoriale ottimale, escludendo la possibilità di gestione diretta da parte di comuni associati, e prevedendo il superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche;
- b) comunque, il conferimento temporaneo degli impianti ai comuni siciliani innovativamente disposto dall'art. 4 della L.reg. n. 16/2017, non tiene conto, nella fattispecie, del parere contrario espresso dagli Organi di consulenza tecnico-finanziaria del Comune ricorrente i quali hanno evidenziato, sostanzialmente, l'assenza di una adeguata attività di concertazione tale da salvaguardare l'attuale situazione finanziaria ed organizzativa dei comuni interessati (mentre la possibilità per questi ultimi di richiedere, occorrendo, un'anticipazione alla Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.reg. n. 16/2017, non consente di superare i rilievi sollevati dai predetti Organi comunali, in quanto si tratterebbe non di un trasferimento ma di un prestito da collocare comunque a carico della finanza dell'Ente locale);

- c) la copertura finanziaria del servizio, oggi temporaneamente affidato ai comuni in applicazione dell'art. 4, L.reg. n. 16/2017, è basata sulla "tariffa" locale transitoria espressamente prevista dal comma 1 dell'art. 4, cit., in attesa della futura determinazione della tariffa d'Ambito di cui all'3, comma 3, lettera f, della L. reg. n. 19/2015;
- d) tale copertura, tuttavia, non appare esaustiva, attesa la mancanza di una unitaria seppur temporanea regolamentazione regionale del servizio di che trattasi, tale da assicurare, nelle more della piena attuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'art. 3 della L.reg. 19/2015, l'autonomia finanziaria del Comune, come anche l'efficiente ed uniforme erogazione del servizio idrico integrato in tutti i comuni dell'sola;
- e) la giurisprudenza costituzionale, in materia di riparto di competenze dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, ha affermato l'esistenza del principio del parallelismo tra responsabilità di disciplina della materia e responsabilità finanziaria (in questo senso la sentenza n. 17 del 2004 della Corte costituzionale): il profilo meramente finanziario non può prescindere dalla connessione funzionale con il profilo disciplinare del settore considerato (in argomento anche Corte costituzionale, sentenza n. 51 del 28 gennaio 2005, ove i richiami alle precedenti sentenze che hanno più volte affermato il principio sopra riportato);
- f) il C.G.A., con l'ordinanza collegiale n. 556/2018, ha sollevato rispetto all'ulteriore parametro costituito dall'art. 119 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della l.r. 9.5.1986 n. 22 (che obbliga i comuni a farsi carico del patrimonio delle IPAB estinte e dunque, anche del personale e delle relative situazioni debitorie) in ragione proprio della ritenuta violazione dei principi appena richiamati, affermando che "Nel nostro Ordinamento vige il principio di autonomia finanziaria dei Comuni, espressamente declinato sia dall'art. 119 della Costituzione, che dai singoli Statuti delle Regioni speciali; e, con specifico riferimento alla Regione siciliana, dall'art. 15, comma 2, del suo Statuto. Corollario (logico,

prim'ancora che giuridico) di tale principio è quello secondo cui ad ogni trasferimento di funzioni deve corrispondere un adeguato trasferimento (o un'attribuzione) di risorse economico-finanziarie per farvi fronte; principio che vale, all'evidenza, anche per il caso di trasferimento di complessi patrimoniali che determinino oneri (quali spese di manutenzione, restauro etc.) forieri di perdite economiche, nonché - ovviamente - per il caso di trasferimento di personale";

g) l'assetto dispositivo portato dai provvedimenti impugnati viola - anche in considerazione del fatto che non è prevista una predeterminazione della durata di tale assetto asseritamente temporaneo, né un piano degli interventi in cui lo stesso si sostanzia - il principio del parallelismo fra competenze amministrative e provvista finanziaria necessaria per esercitarle, ricavabile dai plurimi riferimenti costituzionali e di sistema sopra richiamati;

Ritenuto che dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati possa derivare un pregiudizio grave ed irreparabile agli interessi portati dall'amministrazione ricorrente e dalla collettività di cui questa è ente esponenziale, posto che il trasferimento di competenze in assenza di adeguato e ponderato trasferimento di risorse umane, tecniche e finanziarie determina l'elevata probabilità di una impossibilità di erogazione efficiente del servizio;

Ritenuto conseguentemente che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, per cui va sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati, e che le spese della fase cautelare possono essere allo stato compensate in ragione della peculiarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati;

N. 02130/2018 REG.RIC.

12/12/2018

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 novembre 2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Roberto Valenti IL PRESIDENTE Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO